AVVISO INDAGINE DI MERCATO

finalizzata all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, previa indagine di mercato del servizio di trasporto dei campioni analitici dalle sedi di ARPAT di Piombino, Livorno, Massa, Pietrasanta alla sede ARPAT di Pisa, per il periodo luglio-settembre 2018.

ARPAT intende svolgere un'indagine di mercato finalizzata all'acquisizione di preventivi di spesa al fine di individuare **l'operatore economico cui affidare il servizio in oggetto.**

Le condizioni di affidamento sono regolate dal Capitolato speciale di appalto allegato (reperibile http://www.arpat.toscana.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/avvio-procedimenti.
L'importo del servizio è stimato in Euro 7.000,00 (IVA esclusa).

Gli operatori economici sono invitati a fornire **entro il 6 aprile 2018** il proprio miglior preventivo di spesa (mediante utilizzo del Modulo preventivo di spesa reperibile al seguente indirizzo: http://www.arpat.toscana.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/avvio-procedimenti) da trasmettere ad ARPAT – Settore Provveditorato - Via Porpora, 22 – 50144 Firenze – tramite PEC al seguente indirizzo: arpat.protocollo@postacert.toscana.it.

ARPAT procederà, a seguito dell'indagine di mercato, all'affidamento diretto del servizio ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante utilizzo della piattaforma elettronica START (Sistema Telematico degli Acquisti Regionale della Toscana), raggiungibile al seguente indirizzo: https://start.e.toscana.it/

Resta stabilito sin d'ora che la presentazione del preventivo di spesa non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione a qualsiasi altra procedura di affidamento e non comporta per ARPAT alcun obbligo di affidamento del contratto di cui trattasi, gli operatori economici non potranno vantare alcuna pretesa.

Il presente avviso è finalizzato ad acquisire un preventivo di spesa, non ha valore vincolante per ARPAT né valore precontrattuale.

L'avviso inoltre non potrà essere inteso e/o interpretato come invito a proporre offerta.

21 MARZO 2018

Il Responsabile del Settore Provveditorato
Dott.ssa Daniela Masini

****

ARPAT
Agenzia regionale
per la protezione ambientale
della Toscana

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016, PREVIA INDAGINE DI MERCATO, DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DEI CAMPIONI ANALITICI DALLE SEDI DI PIOMBINO, LIVORNO, MASSA, PIETRASANTA ALLA SEDE ARPAT DI PISA, PER IL PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2018.

ARPAT
Agenzia regionale
per la protezione ambientale
della Toscana

ART.1 – Oggetto

Il presente Capitolato speciale di appalto disciplina le modalità di espletamento del **Servizio di trasporto campioni con mezzi dedicati dalle sedi ARPAT di Area Vasta Costa alla sede ARPAT di Pisa da destinare al controllo delle acque di balneazione, per il periodo luglio-settembre 2018.**

Il numero dei ritiri si devono intendere indicativo; il fornitore non può sollevare eccezioni al riguardo o pretendere indennità di sorta.

I corrispettivi saranno dovuti "a consumo".

Di seguito si riporta l'elenco e l'indirizzo delle sedi ARPAT interessate ai trasporti oggetto del presente capitolato:

- **Dipartimento di Massa Carrara** - 54100 – Massa, Via del Patriota, 2
- **Dipartimento di Pisa -** 56100 – Pisa, Via Vittorio Veneto, 27
- **Dipartimento di Livorno** - 57126 – Livorno, Via Marradi, 114
- **Dipartimento di Piombino/Elba** - 57025 – Piombino (LI), via Adige, 12

ART.2 – Descrizione dettagliata del servizio

Il servizio si svolge nel <u>periodo **1° luglio – 30 settembre di ogni anno**</u> e prevede il ritiro dalle sedi ARPAT di Piombino, Livorno, Pietrasanta, Massa e la consegna presso la sede ARPAT di Pisa entro la stessa giornata

- Ciascuna sede potrà consegnare da 1 a 3 contenitori debitamente confezionati da parte dei propri operatori.
- Il servizio si svolge di norma a cadenza settimanale o bisettimanale **in giorni feriali** e prevede orientativamente nel periodo luglio-settembre 2018 :
  - **15 ritiri da Piombino (distanza chilometrica km.106) 5 ritiri al mese di mattina o pomeriggio**
  - **15 ritiri da Livorno (distanza chilometrica km. 30) 5 ritiri al mese di mattina o pomeriggio**
  - **3 ritiri da Massa (distanza chilometrica km. 51) 1 volta al mese di mattina o pomeriggio**
  - **3 ritiri da Pietrasanta (distanza chilometrica km. 40) 1 volta al mese solo su**

richiesta di pomeriggio.

- **Il servizio si baserà comunque su un calendario prefissato di ritiri che sarà consegnato alla ditta affidataria prima dell'inizio del servizio;**
- **Il servizio potrà inoltre essere richiesto in giorni festivi (sabato, domenica ed altre festività: Ferragosto n. 30 ritiri presunti (mattina e/o pomeriggio per ciascuna tratta).**
- I ritiri potranno avvenire in orario pomeridiano o mattutino e dovranno prevedere la consegna alla sede ARPAT di Pisa:
  - per le sedi di Massa, Pietrasanta e Livorno entro le ore 16,00 per la fascia pomeridiana e le ore 10,30 per la fascia mattutina.
  - per la sede di Piombino entro le ore 18,30 per la fascia pomeridiana e le ore 10,30 per la fascia mattutina.
- I ritiri potranno essere effettuati:
  - per le sedi di Massa, Pietrasanta e Livorno a partire dalle ore 14,00 in fascia pomeridiana e a partire dalla ore 7,30 in fascia mattutina.
- **I servizi calendarizzati dovranno comunque poter essere disdettati** entro le ore 9,00 del giorno di esecuzione per la fascia pomeridiana e entro le ore 17,00 del giorno precedente l'esecuzione per quelli di fascia mattutina.
- Potrà essere richiesta l'**attivazione di servizi NON PROGRAMMATI DA CALENDARIO** (con le stesse caratteristiche di quelli ordinari) – stimati presuntivamente in n. 3 per tratta nel periodo luglio-settembre 2018, da attivare entro le ore 17,00 del giorno precedente l'esecuzione per quelli di fascia mattutina e entro le ore 9,00 del giorno previsto per lo svolgimento per quelli pomeridiani.

ART.3 – Importo e durata dell'appalto

L'importo dell'appalto sarà stabilito in sede di affidamento del servizio ed è stimato in **euro 7.000,00, IVA esclusa.**
L'appalto ha la durata di 3 mesi dal **1.7.2018 al 30.09.2018.**

ART.4 – Prestazioni – flusso di trasporto – orari

Le prestazioni oggetto del servizio comprendono:

- **Servizio di ritiro di campioni**
  Ciascuna struttura territoriale provvede a confezionare i campioni diagnostici destinati alla spedizione in appositi contenitori isotermici secondo le modalità meglio descritte nel successivo art. 5.

- **<u>Servizi di trasporto e consegna dei campioni:</u>**
  I contenitori ritirati presso le sedi mittenti dovranno essere trasportati in sicurezza in modo da garantire la corretta conservazione dei campioni contenuti all'interno sia sotto l'aspetto dell'integrità fisica (rischio rotture, rovesciamenti), sia sotto l'aspetto del mantenimento della temperatura di conservazione: pur non prevedendo trasporti a temperatura controllata dovrà essere **assicurato il mantenimento dei contenitori a condizioni di temperatura "ambiente" e comunque nel rispetto delle condizioni di cui al successivo art. 7.**

Il flusso dei contenitori campioni dovrà essere costantemente monitorato, consentendo la **tracciabilità del percorso** (qualora offerto in gara) e degli orari seguiti dai contenitori nelle varie fasi (ritiro/trasporto/consegna) durante la lavorazione e a consegna avvenuta, con modalità che l'aggiudicatario è tenuto ad esplicitare in sede di riunione preliminare.

ART.4 – Documento di trasporto o Bolla di trasporto interna

Al fine di comprovare l'avvenuta consegna alla sede destinataria dei contenitori e al fine di garantire la tracciabilità delle spedizioni di secondo le previsioni dell'art. 4 del presente CSA, l'affidatario dovrà predisporre, prima della firma del contratto, un Documento di trasporto o Bolla di trasporto interna (nel seguito DDT) che le strutture mittenti dovranno compilare in triplice copia: una copia verrà apposta, a cura della stessa struttura mittente, in maniera visibile sul/sui contenitore/i di cui la spedizione si compone (comunque secondo le indicazioni fornite dall'affidatario), una copia verrà consegnata al corriere per comprovare il ritiro e una copia sarà tenuta, come ricevuta di consegna, dalla struttura mittente.

<u>Il DDT deve riportare, al minimo, le seguenti informazioni:</u>

- numero identificativo della spedizione per consentirne la tracciabilità nel tempo
- data e ora di ritiro della spedizione
- sede mittente
- numero dei contenitori che compongono la spedizione
- sede di destinazione
- indicazioni di eventuale anticipo alle ore 9,00 dell'orario di consegna
- data e ora di avvenuta consegna
- eventuali annotazioni

In caso di trasporto a chiamata con sede destinataria non appartenente all'Agenzia stessa, l'Aggiudicatario dovrà garantire la trasmissione al soggetto ordinante, di apposita ricevuta di ritorno, debitamente sottoscritta dal ricevente, riportante l'ora e la data della consegna effettuata.

ART.5 – Tipologia dei campioni da trasportare

Il materiale da trasportare consiste in campioni di vario materiale, suddivisibili in matrici ambientali e/o materiale destinato al campionamento (vetreria e plasticheria).
I campioni verranno confezionati a cura del personale ARPAT in contenitori isotermici della portata massima di kg 30,00 cadauno, corredati di materiale refrigerante e di materiale di riempimento a norma di sicurezza, recanti all'esterno le indicazioni circa l'eventuale fragilità e/o verso di trasporto (alto/basso) del contenitore stesso al fine di abbattere il rischio di rotture o rovesciamenti del materiale trasportato.
Le dimensioni dei contenitori utilizzati sono quelle riportate nell'**Allegato B al presente CSA.**
I contenitori saranno conferiti al Trasportatore adeguatamente confezionati e singolarmente corredati da DDT, compilata secondo le indicazioni di cui all'art. 5
L'affidatario è tenuto a sottoscrivere il documento, previo adeguato controllo.
La confezione e l'imballo saranno a cura di ARPAT.
La confezione sarà sempre tale da garantire il Trasportatore in relazione alla natura specifica del campione ed al rispetto delle condizioni di sicurezza, al fine di evitare rotture e dispersioni.
Il ritiro e la consegna dei contenitori di campioni avverranno sempre presso le Accettazioni delle diverse sedi.

Per quanto esposto, essendo richiesto all'affidatario di accedere ai soli locali Accettazione, non rilevandosi situazioni di rischio da interferenza, non si rende necessaria la redazione del DUVRI.
Prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, verranno concordate con l'affidatario le modalità di confezionamento dei campioni all'interno dei contenitori da destinare alla spedizione in maniera da garantire quanto più possibile di campioni stessi dal rischio di rotture e/o sversamenti.
In ogni caso di evento accidentale che comporti la rottura, il rovesciamento o faccia supporre il deterioramento del contenitore e/o dei campioni contenuti, il trasportatore dovrà informare immediatamente il mittente ed il destinatario dei campioni.

ART. 6 – Temperature di trasporto

I mezzi di trasporto che l'affidatario dovrà utilizzare, nel numero necessario a garantire l'insieme dei servizi richiesti nell'ambito dell'appalto anche se contemporanei, e i locali destinati allo stoccaggio dei contenitori devono garantire che i contenitori siano protetti dalle intemperie e coibentati in modo da garantire il il mantenimento della temperatura "ambiente" o comunque essere idonei ad evitare rischi di congelamento e/o surriscaldamento dei contenitori, che possano in maniera inequivocabile compromettere le condizioni di coibentazione predisposte a cura delle strutture ARPAT.

ART. 7 – Tipologia dei mezzi di trasporto

I mezzi di trasporto utilizzati dall'Aggiudicatario di ciascun lotto dovranno garantire:

- condizioni di efficienza meccanica e strutturale al fine di evitare ritardi in caso di guasto o altri eventi accidentali.
- capienza del vano di carico di circa 9 m³ o comunque di dimensioni idonee ai volumi trasportati, nel rispetto delle condizioni di sicurezza e stabilità del trasporto.

Durante il trasporto i campioni dovranno essere tenuti al riparo dalla luce ed il Trasportatore dovrà adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare sbalzi termici, in particolare nel periodo estivo, al fine di impedire danni ai campioni e di garantire il rispetto delle temperature.

ART.8 – Direttore dell'esecuzione del contratto

ARPAT nomina un Direttore dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 111 del D.Lgs. n. 50/2016 cui viene affidata la responsabilità della gestione del contratto.

Il Direttore dell'esecuzione ha il controllo periodico della regolarità della prestazione svolta: il Direttore di esecuzione del contratto agirà con funzioni di controllo e vigilanza per le proprie competenze, circa la vigilanza sull'esecuzione dell'appalto e curerà la gestione del rapporto contrattuale, verificando che le attività dell'appaltatore siano conformi a quanto stabilito e perfezionato con il contratto.

ART.9– Personale addetto al trasporto

Il trasporto deve avvenire ai sensi del D.Lgs. 286/2005, Capo II.
Il personale incaricato dei trasporti oggetto dell'affidamento deve essere adeguatamente informato sulle caratteristiche del servizio, messo a conoscenza delle modalità di erogazione delle prestazioni e dei comportamenti da tenere per la corretta esecuzione degli oneri contrattuali, reso edotto delle temperature da rispettare, degli orari da garantire, delle modalità di gestione della guida e dei vincoli sulla pulizia e l'igiene del mezzo.
Nel caso di scioperi o di assemblee sindacali del personale si rimanda a quando previsto dalla Legge 12 giugno 1990, n. 146.
Nell'esecuzione del servizio di cui al presente Capitolato, l'affidatario si obbliga ad applicare integralmente le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro relativo al proprio personale dipendente, in vigore per il tempo in cui si svolge la fornitura stessa e nella regione di esecuzione del servizio. Tali obblighi vincolano l'affidatario anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti il CCNL o receda da esse.
L'affidatario è tenuto all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori, in caso di Cooperativa.
Qualora l'affidatario non dovessero risultare in regola con gli obblighi di cui al comma precedente, ARPAT applicherà quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016.

ART.10 – Modalità di esecuzione del servizio

Nello svolgimento del servizio dovranno essere garantite tutte le prescrizioni indicate.
La puntualità nel ritiro e nella consegna dei colli, il rispetto scrupoloso dei tempi di consegna, la massima cura ed accortezza nella movimentazione dei colli, l'osservanza di ogni indicazione necessaria per garantire il corretto ed integro arrivo a destinazione dei colli trasportati, sono condizioni imprescindibili per l'esecuzione del servizio.
L'affidatario è comunque responsabile della perdita o dell'avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le ricevono a quello in cui le consegnano al destinatario.
ARPAT è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro nell'esecuzione del contratto.

ART.11 – Responsabile del servizio

L'affidatario, prima dell'avvio del servizio, dovrà fornire ad ARPAT il nominativo del Responsabile del servizio affidato a cui l'Agenzia dovrà fare riferimento, con l'indicazione di eventuali Referenti per le singole Aree geografiche interessate, ed i numeri telefonici, reperibili negli orari previsti per le diverse ipotesi di chiamata, a cui ARPAT farà riferimento per contattare il Fornitore per l'attivazione/disdetta del trasporto.
Sarà vincolante per l'affidatario essere reperibile in normale orario di lavoro, per tutti i problemi che possono manifestarsi nell'esecuzione dei servizi, negli orari previsti, e per tutti i servizi a chiamata, negli orari di reperibilità indicati.

ART.12 – Modalità di attivazione degli interventi

I servizi saranno attivati mediante emissione di ordinativi di servizio da parte del Direttore dell'esecuzione e suoi assistenti.
Le modalità di trasmissione degli ordinativi di servizio o di disdetta di servizi programmati potranno essere concordate con l'affidatario.

ART.13 – Variazioni contrattuali

Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'aggiudicatario, dietro richiesta di ARPAT, deve eseguire le prestazioni previste nel contratto, agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevole.

ART.14 – Corrispettivi e modalità di fatturazione e pagamento

I corrispettivi per i servizi **previsti in calendario** saranno fatturati a cadenza mensile.

I corrispettivi per i servizi **non previsti in calendario** saranno fatturati a cadenza mensili.

ARPAT
Agenzia regionale
per la protezione ambientale
della Toscana

I corrispettivi dovuti per la **reperibilità** nei giorni festivi saranno fatturati a cadenza mensile.
I corrispettivi dovuti per il **servizio svolto nei giorni festivi (su richiesta)** saranno fatturati a cadenza mensile.

La fatturazione sarà effettuata **in applicazione dei prezzi unitari offerti in gara e sulla base degli ordinativi di servizio emessi.**

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato mediante bonifico bancario, sul c/c indicato dall'appaltatore ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 17 della L.R.T. n. 38/2007, ARPAT procederà ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori.

Si fa presente che a partire dal 1 luglio 2017, ARPAT e' inclusa fra i soggetti che applicano il regime della scissione dei pagamenti (split payment) pertanto le fatture elettroniche dovranno recare nel campo 2.2.2.7 <esigibilita' iva> il valore "s' <scissione pagamenti>
Le fatture dovranno riportare il numero dell'ordine ricevuto, il CIG (risultante anch'esso dal documento di ordine) e il riferimento ai documenti di accompagnamento della merce.
Non dovrà essere imposto alcun limite di fatturazione e non potrà essere imputato in fattura alcun costo aggiuntivo (spese di spedizione, spese amministrative, affrancature ecc.).

Il pagamento sarà effettuato entro il termine **di 30 giorni dalla data di attestazione di regolare esecuzione, che sarà effettuata entro il 15 del mese successivo a quello dell'espletamento del servizio, previa presentazione di regolare fattura.**

La fattura dovrà essere intestata a:

"ARPAT Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana,
Via Porpora n° 22, 50144 Firenze, C.F. e P.IVA 04686190481"

e trasmessa tramite SDI – Codice Univoco Ufficio per fatturazione elettronica: **UFNBJI -**

e dovrà riportare il numero di CIG e il n. dell'ordine a cui fa riferimento.

ARPAT
Agenzia regionale
per la protezione ambientale
della Toscana

ART.15 – Prezzi

I prezzi offerti dall'affidatario restano fissi ed invariati per tutta la durata del servizio.

ART.16 – Sicurezza del lavoro e formazione del personale

L'affidatario dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni e saranno tenuti al rispetto integrale ed all'osservanza di tutte le disposizioni della normativa in materia di sicurezza. A mero titolo esemplificativo, si ricordano il D.Lgs. 81/2008 e la L.R. Toscana n° 38/2007.

ART.17 – Assunzione di responsabilità

L'affidatario sarà responsabile nei confronti dell'Agenzia del buon andamento dei servizi assunti, di tutto il materiale avuto in consegna, nonché dell'operato dei propri dipendenti.

ART.18 – Contestazioni, inadempienze penalità

Concetto di inadempimento ed inosservanza

L'affidatario è tenuto al pieno rispetto di quanto contrattualmente pattuito ed in particolare:

a) a garantire l'inizio del servizio **a decorrere dal 1.7.2018;**

b) al puntuale rispetto dei termini di ritiro e consegna dei campioni da trasportare secondo le modalità dettagliate nel presente CSA;

c) al puntuale rispetto delle modalità di trasporto di cui agli artt. 3, 6, 7, 11, 29 del presente CSA;

d) al puntuale rispetto della responsabilità assunta in merito alla garanzia di effettuare il servizio secondo modalità di qualità;

e) alla puntuale osservanza, in generale, delle norme che disciplinano l'esecuzione del presente contratto d'appalto.

E' pertanto considerato inadempimento (o mancato intervento) delle obbligazioni derivanti dal presente appalto:

- il ritardo anche di un solo giorno rispetto ai termini di inizio del servizio, (penale applicabile nella misura dell'1 per mille per ogni giorno di ritardo rispetto al valore del contratto assegnato);

- il ritardo di oltre 2 ore rispetto ai termini di ritiro e/o consegna dei campioni stabiliti, se non siano state preventivamente date comunicazioni dall'affidatario di condizioni di forza maggiore che impediscano la regolare esecuzione del servizio.

Per cause di forza maggiore in grado di giustificare ritardi nell'esecuzione del servizio si intendono solo quelle indicate di seguito o ad esse assimilabili:

- condizioni metereologiche di particolare criticità nell'area interessata al trasporto;
- rilevanti impedimenti legati alla circolazione stradale e autostradale;
- scioperi del personale addetto ai servizi dichiarati con tempistiche tali da non consentire l'attivazione di servizi di emergenza di cui al successivo art. 26.

La comunicazione delle "cause di forza maggiore" sopra elencate dovrà essere fatta al direttore dell'esecuzione in tempi utili per consentire all'Agenzia di provvedere alla corretta gestione della situazione di emergenza.

Contestazione dell'inadempimento

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, in collaborazione con i suoi assistenti, individuati da ARPAT, provvederà a contestare le non conformità del servizio fornito rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, anche in deroga dei termini di cui all'art. 1495 del Codice Civile, salvo il rispetto dei termini di decadenza.

Le contestazioni formalizzate inibiscono, fino a completa definizione, il diritto al pagamento delle relative fatture.

Le contestazioni verranno effettuate a mezzo PEC a cura del Direttore dell'esecuzione o dei suoi assistenti; l'Aggiudicatario, qualora ritenga la contestazione inesatta o non fondata, deve rispondere per lo stesso tramite entro 7 giorni solari dal ricevimento della contestazione, illustrando le motivazioni per cui ritiene la contestazione non dovuta; qualora tali osservazioni siano considerate accoglibili e concludenti dal Direttore dell'esecuzione del contratto viene data comunicazione di chiusura del procedimento.

Diversamente, se il Direttore dell'esecuzione del contratto ritiene non accoglibile la risposta del fornitore provvede a quantificare e comunicare, sempre a mezzo PEC, l'applicazione della penale all'affidatario.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvederà a comunicare al Responsabile unico del Procedimento le penalità eventualmente applicate.

La penale applicata può essere incassata anche tramite escussione del deposito cauzionale.

Gli importi delle penali verranno recuperati al momento del pagamento della prima fattura utile.

ARPAT ha facoltà di esercitare i diritti sopra indicati senza aver prima intimato o costituito in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria, benefici ai quali il fornitore rinuncia con la presentazione dell'offerta.

Penalità

- **il costo di ciascuna spedizione in ritardo oltre le 2 ore rispetto all'orario di consegna previsto, purchè il ritardo non abbia determinato la necessità di annullare**

i campioni contenuti per impossibilità di procedere alle analisi;

- **il costo di ciascuna spedizione raddoppiato nel caso in cui il ritardo (di qualunque genere) abbia determinato la necessità di procedere all'annullamento dei campioni contenuti per impossibilità di procedere alle analisi;**
- **il costo di ciascuna spedizione raddoppiato per le quali il ritardo di consegna sia derivato da rotture o sversamenti di campioni determinato da mancato rispetto delle modalità di trasporto di cui all'art. 11 del presente CSA.**

In tutti i casi è sempre fatto salvo il diritto dell'Agenzia al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.
Le penalità e il maggiore danno eventualmente dovuti dall'affidatario sarà trattenuto dall'Agenzia sulla fattura in pagamento, secondo i principi della compensazione di cui agli artt. 1241 e ss. Cod. Civ..

ART. 19 – RISOLUZIONE

Ferme restando le cause di risoluzione ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, le seguenti inadempienze considerate "gravi" alle prescrizioni contrattuali comportano la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Cod. Civ.le (clausola ex art. 1341 C.C.):

- **oltre 5 ritardi superiori a 2 ore** nel periodo di attivazione del contratto (1° luglio – 30 settembre) che abbiano previsto l'annullamento del campione fatti salvi gli eventuali ulteriori danni;
- **mancata risoluzione di episodi di inadempimento del servizio oltre 5** segnalazioni ;
- **la percentuale di rottura all'interno dei colli spediti non deve superare la soglia dell'1% del numero dei colli spediti in ciascuna sede su base annua;**
- ritardi che abbiano determinato l'applicazione di una penale per ritardo superiore al 10% dell'importo contrattuale

ARPAT ha la facoltà di risolvere il contratto di diritto (art. 1456 del cod. civ.), applicare una penale nonché di procedere nei confronti dell'affidatario per il risarcimento dell'ulteriore danno, qualora:

• in caso di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario, o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;

• allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;

• qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate

dall'affidatario nel corso della procedura di gara ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto di partecipazione alla gara;

•l'affidatario ceda il contratto;

•l'affidatario subappalti una parte del servizio senza autorizzazione dell'ARPAT;

L'ARPAT ha altresì la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1454 del cod. civ., incamerare definitivamente la cauzione, e/o, fatta salva la penale di cui al presente capitolato, applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell'ulteriore danno, previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora:

• l'affidatario non esegua il servizio in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto di appalto;

•l'affidatario non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione dell'ARPAT di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;

• l'affidatario si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l'applicazione delle penalità;

•l'affidatario sospenda l'esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo;

• l' affidatario rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dall'ARPAT;

• l'affidatario non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l'accettazione del presente capitolato in tema di comportamento trasparente per tutta la durata del presente appalto;

• l'affidatario non intervenga nei tempi previsti dal capitolato e la mancata risoluzione del guasto arrechi notevoli disagi o danni all'ARPAT;

• qualora le transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, siano state eseguite senza l'utilizzo dei mezzi di pagamento di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

In caso di risoluzione del contratto per una delle su indicate cause l'ARPAT metterà a carico dell'aggiudicatario il danno (tutti i costi, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi della

fornitura/servizio, ecc.). Nessun indennizzo è dovuto all'aggiudicatario inadempiente. L'esecuzione in danno non esime l'aggiudicatario dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

La parte inadempiente, oltre all'immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuta al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese sostenute dall'ARPAT per il rimanente periodo contrattuale, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale dell'aggiudicatario per il fatto che ha determinato la risoluzione.

L'affidatario potrà richiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile alla stessa secondo le disposizioni del codice civile (artt. 1218, 1256, 1463 cod. civ).

Le ipotesi di risoluzione del contratto possono integrare la fattispecie di esclusione di cui all'art. 80 comma 5, lett. c), D.Lgs 50/2016.

ART. 20 – RECESSO

ARPAT oltre che nei casi previsti dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, ARPAT può recedere dal contratto (Clausola ex art. 1341 c.c.):

- qualora nei suoi servizi intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzative rilevanti ai fini e agli scopi della fornitura e del servizio appaltato. Fermo restando il pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto all'aggiudicatario;

- per motivi di interesse pubblico, che saranno specificamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto, previa dichiarazione da comunicare all'aggiudicatario.

ARPAT, ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D.L. 6/07/2012, n. 95 e s.m.i., può recedere in qualunque momento dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore, nel caso in cui le convenzioni stipulate da Consip S.p.A. successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorative e l'appaltatore non acconsenta a una modifica delle condizioni economiche.

In entrambi i casi, fermo restando il diritto dell' affidatario al pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto all'affidatario (clausola ex art. 1341 C.C.).

ARPAT
Agenzia regionale
per la protezione ambientale
della Toscana

ART.21 – Cessione del Contratto e subappalto

L' affidatario non può cedere il contratto, a pena di nullità.

L' affidatario non potrà subappaltare, nemmeno in parte, il servizio oggetto del presente appalto, senza il consenso scritto di ARPAT.

La cessione del contratto e il subappalto non autorizzati possono costituire motivo di risoluzione del contratto.

Qualora formalmente richiesto in fase di gara, l'ARPAT può autorizzare il subappalto per una quota del servizio non superiore al 30% dell'importo contrattuale. In ogni caso l'ARPAT resta estranea al rapporto contrattuale tra l'aggiudicatario ed il subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti e responsabilità contrattuali, nessuno escluso, fanno carico all'aggiudicatario il quale deve fornire all'ARPAT interessata copia del contratto di subappalto non oltre venti giorni dalla data di stipula dello stesso. Il subappalto è subordinato alle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs 50/2016.

I subappaltatori sono tenuti a rispettare integralmente le disposizioni ed i contenuti del presente capitolato.

L'affidatario in qualità di subappaltatore/subcontraente del medesimo nell'ambito del contratto sottoscritto con ARPAT, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

ART.22 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro - osservanza di contratti collettivi di lavoro, assicurazioni e previdenze sociali.

L'affidatario è obbligato altresì ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto di contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile alla località.
L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopraindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
L'affidatario si impegna ad esibire su richiesta di Arpat la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti.
Arpat si riserva la facoltà di non procedere al pagamento delle prestazioni nel caso di inadempienze contributive e/o retributive degli Appaltatori.
Nel caso di subappalto, l'affidatario risponderà ugualmente di tali obblighi.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'affidatario anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

ART.23 – Spese ed oneri contrattuali

La stipula del contratto avverrà ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, in forma elettronica.

ART.24 – Riservatezza e tutela dei dati

In ottemperanza delle disposizioni del D.Lgs n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", si comunica che i dati trasmessi a questa Amministrazione saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dal codice medesimo.

ART. 25 – CLAUSOLA ANTICORRUZIONE

In merito al DPR n. 62/2013 "Codice di comportamento per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni" si rinvia all'art. 25 del Capitolato Generale d'oneri di ARPAT approvato con decreto D.G. n. 32/2013, reperibile sul sito di ARPAT.
In particolare si richiamano i seguenti atti di ARPAT (reperibile sul sito di ARPAT http://www.arpat.toscana.it/agenzia/atti-fondamentali):
- Programma triennale per la prevenzione della corruzione ARPAT(reperibile sul sito di ARPAT http://www.arpat.toscana.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali);
- Codice di comportamento ARPAT.
La violazione degli obblighi previsti dai suddetti atti è causa di risoluzione di diritto del contratto.

ART.26 – Foro competente

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere fra le parti in ordine alla interpretazione ed alla esecuzione dei contratti sarà comunque competente il Foro di Firenze.

ART.27 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato e nel disciplinare, le parti fanno riferimento alle norme del D.Lgs 163/2006, al DPR 207/2010, alla L.R.T. n. 38/2007 e s.m.i., in quanto compatibili, alle norme del C.C. , al Capitolato Generale di ARPAT , al vigente Regolamento degli acquisti di beni e servizi di ARPAT.

ARPAT
Agenzia regionale
per la protezione ambientale
della Toscana

allegato B – misure contenitori

****

L'affidatario accetta le condizioni di cui al presente Capitolato speciale di appalto.

Per accettazione, in particolare, ai sensi dell'art. 1341 C.C., degli artt. 18 "Contestazioni, inadempienze, penalità"19 "Risoluzione", 20 "Recesso", 26 *"Foro competente"* del presente Capitolato speciale di appalto.

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DEI CAMPIONI ANALITICI DALLE PIOMBINO, LIVORNO, MASSA, PIETRASANTA ALLA SEDE ARPAT DI PISA, PER IL PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2018.

Servizio in giorni feriali

preventivo di spesa

Quotazione delle tratte da calendario

	A	B	C	D	E
	Sede di partenza	**Distanza chilometrica da Pisa**	**Numero presunto ritiri mattina e pomeriggio (luglio-settembre 2018)**	**Prezzo unitario offerto per ritiro**	**Prezzo complessivo (C*D) luglio-settembre 2018**
2	PIOMBINO	106	15		
3	LIVORNO	30	15		
4	PIETRASANTA	40	3		
5	MASSA	51	3		
PREZZO TOTALE OFFERTO (euro)					

Quotazione delle tratte da attivare senza programmazione da calendario

	A	B	C	D	E
	Sede di partenza	**Distanza chilometrica da Pisa**	**Numero presunto ritiri mattina e pomeriggio (luglio-settembre 2018)**	**Prezzo unitario offerto per ritiro**	**Prezzo complessivo (C*D) luglio-settembre 2018**
2	PIOMBINO	106	3		
3	LIVORNO	30	3		
4	PIETRASANTA	40	3		
5	MASSA	51	3		
PREZZO TOTALE OFFERTO (euro)					

QUOTAZIONE TRATTE del servizio in giorni festivi

	A	B	C	D	E
	Sede di partenza	**Distanza chilometrica da Pisa**	**Numero presunto ritiri mattina e pomeriggio in giorni festivi stimato da luglio-settembre 2018**	**Prezzo unitario offerto per ritiro in giorni festivi stimato da luglio-settembre 2018**	**Prezzo complessivo (C*D) luglio-settembre 2018**
2	PIOMBINO	106	30		
3	LIVORNO	30	30		
4	PIETRASANTA	40	30		
5	MASSA	51	30		
	Prezzo totale offerto (euro)				

Canone per reperibilità nei giorni festivi	**Mensili** euro:	**Periodo:luglio-settembre 2018** euro:

Totale preventivo di spesa:_____

Quotazioni	Euro, IVA esclusa, per tre mesi luglio-settembre 2018
quotazione tratte da calendario	
quotazione tratte da attivare senza programmazione	
quotazione tratte nei giorni festivi	
canone per reperibilità nei giorni festivi	
Totale preventivo di spesa	

data:_____-

Firma digitale

TABELLA CONTENITORI

Allegato "B"

TIPO MODELLI	MISURE ESTERNE	MISURE INTERNE	Peso Volumetrico ALTEZZAXLARGHEZZAXLUNGHEZZA /3,333
CONTENITORE TIPO 1	410X410X340	350X350X285	17147,9147914791
CONTENITORE TIPO 2	410X410X410	350X350X350	30765,3765376538
CONTENITORE TIPO 3	425x265x165	380x220x120	545X6365X285
CONTENITORE TIPO 4	470x370x185	400x300x115	545X656X215
CONTENITORE TIPO 5	600X400X170	540X340X110	12241,2241224122
CONTENITORE TIPO 6	600X400X230	540X340X170	16561,6561656166

Tabella2